

PROROGA DELLA DURATA DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DI CIRIÈ' – APPROVAZIONE.

Il Presidente dà lettura dell'argomento posto al n. 3 dell'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

Il Presidente dà la parola ai Consiglieri _____ che hanno richiesto di intervenire in merito.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola:

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Richiamata la Convenzione in data 22/11/1996 a rogito Notaio Martucci Pierangelo di Torino con la quale è stato istituito il Consorzio Intercomunale di Servizi Socio Assistenziali di Ciriè, e del cui Consorzio il Comune ne fa parte.

Richiamata altresì la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 1 in data 18/12/1996 con la quale si prendeva atto della costituzione del suddetto Consorzio nonché del testo dello Statuto e della Convenzione.

Considerato che l'art. 6 dello Statuto del Consorzio al comma 1 recita: "*La durata del Consorzio, salvo ulteriori proroghe, è di anni venti*", e conseguentemente a far data dal 01/01/1997 quale inizio di formale svolgimento delle funzioni socio assistenziali, la scadenza è prossima al 31/12/2016; risulta ora necessario procedere con la proroga della scadenza medesima.

Riconosciuta altresì la volontà espressa da apposito gruppo di lavoro istituito con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 27 del 28.07.2016, per la revisione dello Statuto, con la quale si sottolinea l'intenzione di procedere con la proroga di ulteriori anni venti per la durata del Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali con sede in Ciriè, nell'intento di assegnare stabilità all'Ente consentendo programmi di più ampio respiro.

Vista la deliberazione n. 30 adottata in data 27/10/2016 dall'Assemblea Consortile con la quale si è proposta la proroga della durata del Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali di ulteriori anni 20 (venti) e dunque a far data dal 01/01/2017 alla data del 31/12/2036.

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/2000.

Visto lo Statuto dell'Unione.

Visti i pareri favorevole in ordine alla regolarità tecnica e di non rilevanza contabile espressi dai rispettivi Responsabili dei servizi interessati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L.

CONSIGLIO DELL'UNIONE – PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.

Con voti

DELIBERA

- 1) Per le motivazioni in premessa citate, di procedere con l'approvazione della deliberazione n. 30 adottata in data 27/10/2016 dall'Assemblea Consortile, stabilendo, pertanto, che la durata del Consorzio Intercomunale dei Servizi socio Assistenziali venga prorogata di ulteriori anni venti a far data dal 01/01/2017 alla data del 31/12/2036.
- 2) Di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa al Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali di Ciriè per i successivi adempimenti di competenza.

Successivamente, con separata votazione unanime, espressa in modo _____

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000.

Per la relazione del Presidente e gli interventi _____ si fa espresso riferimento a registrazione su DVD n. 5/2016 (n. _____ del registro nastroteca).

| | |
|---|---|
| IL Presidente dell'Assemblea Consortile F.to Lorenzo Spingore | IL SEGRETARIO F.to Conato dott. Antonio |
| Parere in ordine di regolarità tecnica (art. 147bis T.U.E.L.) Favorevole _____ | Parere in ordine di regolarità contabile (art. 147bis T.U.E.L.) Favorevole _____ |
| IL DIRETTORE F.to Lucia Mulasso | IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA F.to Rita Bersana |
| Attestazione per la copertura finanziaria della spesa (art. 151 c. 4 e art. 191 T.U.E.L. Approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) | IL RESPONSABILE F.to Rita Bersana |
| IL RESPONSABILE F.to Rita Bersana | IL SEGRETARIO F.to Conato dott. Antonio |

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo On-Line del Consorzio per quindici giorni consecutivi dal 07/11/2016 al 22/11/2016

☒ La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'albo delle pubblicazioni per 10 giorni consecutivi (art. 134, comma 3, T.U.E.L. Approvato con D.Lgs del 18/08/2000 n. 267)

☒ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

27/10/2016
IL SEGRETARIO
Conato dott. Antonio

Copia conforme all'originale.

Il Segretario Consortile
Conato dott. Antonio

CONSORZIO INTERCOMUNALE
DEI SERVIZI
SOCIO-ASSISTENZIALI

COPIA

(AMBITO TERRITORIALE EX U.S.S.L. 27)
SEDE DI CIRIÉ
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE
N. 30 DATA 27/10/2016

OGGETTO: PROPOSTA DI PROROGA DELLA DURATA DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO CONSORTILE E ALLA RELATIVA CONVENZIONE.

L'anno duemilasedici addì ventisette del mese di ottobre, alle ore 18:00, in Cirié nella sala consiliare, convocato con avvisi scritti ai singoli componenti e recapitati a norma di legge, si è riunita, in sessione Ordinaria ed in seduta di prima convocazione, l'Assemblea Consorziale. All'appello risultato presenti i seguenti signori in rappresentanza del Comune accanto ai medesimi segnato:

| Componente | Nominativo | P/A | Componente | Nominativo | P/A |
|--|-------------------------|------|---|----------------------|------|
| COMUNE DI BARBANIA | BOUQUIE' GIULIA MARIA | Pres | COMUNE DI BORGARO | CASOTTI GIANLUIGI | Pres |
| COMUNE DI LEVONE | BURLANDO MARIA CRISTINA | Pres | COMUNE DI CASELLE TORINESE | BARACCO LUCA | Ass |
| COMUNE DI VAUDA CANAVESE | FIORIO ALESSANDRO | Ass | COMUNE DI MATHI | TURINETTI TOMMASO | Pres |
| UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE | DEVIETTI LOREDANA | Pres | COMUNE DI USSEGLIO | GROSSO PIERMARIO | Pres |
| COMUNE DI VILLANOVA CANAVESE | CHIARA LAURA | Pres | COMUNE DI VIÙ | MAJRANO DANIELA | Ass |
| COMUNE DI FIANO | GODINO GILBERTO | Pres | UNIONE MONTANA DI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE | FERROGLIA NICOLA | Pres |
| COMUNE DI FRONT | PERINO ANDREA | Ass | COMUNE DI LEMIE | DAVY GIUSEPPE | Pres |
| COMUNE DI GROSSO | SPINGORE LORENZO | Pres | COMUNE DI GROSCAVALLO | CERUTTI DAFARRA M.C. | Pres |
| COMUNE DI ROCCA CANAVESE | BERTETTO SILVANA | Pres | | | |

Riconosciuto legale il numero dei membri intervenuti e delle quote di rappresentanza, il sig. Spingore Lorenzo, nella sua qualità di Presidente ai sensi dell'art. 11 c. 9 dello Statuto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Partecipa alla seduta il dott. Conato Antonio nella sua qualità di Segretario Consortile.

Relatore: Il Segretario Consortile - Dott. Conato Antonio

Per la relazione del Segretario Consortile dott. Conato Antonio e degli interventi che ne sono seguiti (Dott. Canova Roberto - Presidente Consiglio di Amministrazione, Sig. Godino Gilberto - Comune di Fiano, sig. Davy Giuseppe - Comune di Lemie, sig. Turinetti Tommaso - Comune di Mathi) si fa espresso riferimento a registrazione su DVD n. 6/2016 (n. 30 del r.n.).

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

Richiamata la Convenzione in data 22/11/1996 a rogito Notaio Martucci Pierangelo di Torino con la quale è stato istituito il Consorzio Intercomunale di Servizi Socio Assistenziali di Cirié.

Richiamata altresì la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 1 in data 18/12/1996 con la quale si prendeva atto della costituzione del suddetto Consorzio nonché del testo dello Statuto e della Convenzione.

Dato atto che:

- nell'anno 2003 e nell'anno 2006 sono state apportate modifiche allo Statuto sostanzialmente dettate sia dalla necessità di adeguamento alle normative nel frattempo intervenute, sia al fine dello snellimento delle procedure intese a garantire il funzionamento degli organi consortili;
- nell'anno 2011 contestualmente alla modifica dello Statuto per l'ingresso dell'Unione dei Comuni del Ciriace e del Basso Canavese, si è proceduto alla firma della Convenzione;
- nel 2013 si è nuovamente provveduto alla firma della Convenzione al fine di consentire al Comune di Mathi il reingresso nel Consorzio;
- ancora nell'anno 2015 si è rinnovata la Convenzione in seguito all'accoglimento delle richieste di ammissione al Consorzio da parte dell'Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronza e Casternone (per quanto riguarda i Comuni di Ala di Stura, Balme, Balangero, Cafasse, Cantoir, Ceres, Chialamberto, Coassolo T.se, Corio, Gernagnano, Lanzo T.se, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Pessinetto, Traves, Vallo T.se e Varisella), e dei Comuni di Groscavallo, Usseglio, Viè e Lemie, per la gestione in forma associata dei servizi sociali, precedentemente esercitati dalla Comunità Montana Valli di Lanzo, Ceronza e Casternone, non essendo la stessa più titolata al funzionamento dalla legislazione vigente.

Vista la L.R. 1/2004, così come modificata dalla L.R. n. 16/2016, che all'articolo 9 (Forme gestionali) recita:

"1. La Regione individua nella gestione associata, ed in particolare in quella consortile, la forma idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza degli interventi e dei servizi sociali di competenza dei Comuni.....omissis

...omissis...

3. Per la gestione associata delle funzioni, i Comuni adottano le forme associative previste nella legislazione vigente che ritengono più idonee ad assicurare una ottimale realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali.....omissis...

4. Gli Enti gestori istituzionali che esercitano le attività secondo le forme associative di cui al comma 3 applicano, qualora previsto dai rispettivi statuti, le norme relative all'ordinamento finanziario e contabile di cui alla parte II del D.Lgs.n. 267/2000..."

Considerato che ai sensi dell'art. 6 del vigente Statuto Consortile la durata del Consorzio è fissata in anni venti, salvo ulteriori proroghe, e precisamente a partire dalla data del 01/01/1997 quale inizio di formale svolgimento delle funzioni socio assistenziali, la durata stessa culmina in

data 31/12/2016.

In tale contesto normativo ed a seguito dei lavori definiti da apposito gruppo di lavoro, istituito con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 27 del 28.07.2016, per la revisione dello Statuto, si è ritenuto di estendere la durata del Consorzio di ulteriori 20 anni e dunque dalla data del 01/01/2017 alla data del 31/12/2036, nell'intento di assegnare stabilità all'Ente consentendo programmi di più ampio respiro.

Viste le modifiche apportate al vigente Statuto del Consorzio Intercomunale dei servizi socio assistenziali, e alla relativa Convenzione, i cui testi sono allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

Visto l'art. 7, commi 1 e 2 del vigente statuto, ai sensi dei quali le relative modifiche dello Statuto e della Convenzione sono deliberate dall'Assemblea Consortile, a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti e delle quote di partecipazione.

Sentita la relazione del Segretario del Consorzio Dott. Antonio Conato, durante la quale sono riassunte e spiegate le modifiche al testo dello Statuto.

Visto l'art. 31 del T.U.E.L. 267/2000.

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Centro di Costo e del Responsabile di Ragioneria.

Con voti favorevoli n. 13 (quote 809/1000), su n. 13 componenti presenti e votanti espressi in forma palese.

DELIBERA

1) Per le motivazioni in premessa espresse, e a seguito di apposita relazione stilata dal gruppo di lavoro istituito per la revisione dello Statuto e conseguente firma della Convenzione, di proporre ai Consigli degli Enti consorziati la proroga della durata del Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali di Cirié, di ulteriori anni 20 (venti), e pertanto a partire dalla data del 01/01/2017 alla data del 31/12/2036.

2) Di approvare le modifiche del vigente Statuto consortile, e dunque il testo del nuovo Statuto composto da n. 39 articoli, che viene allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

3) Di approvare altresì le modifiche connesse alla Convenzione, così come evidenziate nel testo allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

4) Di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa agli Enti consorziati per gli adempimenti di competenza.

Successivamente, con separata votazione unanime, espressa in modo

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000.

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Costituzione del Consorzio.

1. E' costituito ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il Consorzio denominato "Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali", siglabile con o senza interpunzione CIS acronimo di Costruire Insieme Servizi, tra: l'Unione dei comuni del Ciriace e del Basso Canavese (Ciriè, San Carlo Canavese, San Maurizio Canavese, San Francesco al Campo, Nole, e Robassomero), l'Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone (limitatamente ai Comuni di Ala di Stura, Balangero, Balme, Cafasse, Cantoira, Ceres, Chialamberto, Coassolo T.se, Corio, Germagnano, Lanzo T.se, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Pessinetto, Traves, Vallo T.se, Varisella), ed i Comuni di Barbania, Front, Levone, Rocca Canavese, Vauda Canavese, Grosso, Mathi, Villanova Canavese, Fiano, Caselle T.se, Borgaro T.se, Groscavallo, Usseglio, Viù e Lemie, per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali nell'ambito territoriale dei suddetti Enti.

Art. 2 - Natura giuridica del Consorzio.

1. Il Consorzio è Ente strumentale degli Enti Locali dotato di personalità giuridica.
2. Il C.I.S. è un Consorzio deputato alla gestione di servizi sociali e all'esercizio di funzioni al quale si applicano le disposizioni di cui al T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i..

Art. 3 - Sede del Consorzio.

1. Il Consorzio ha sede legale nel Comune di Ciriè, con possibilità di convocazione dell'Assemblea consortile e del Consiglio di Amministrazione nelle sedi degli enti Consorziati.

Art. 4 - Scopo del Consorzio.

1. Il Consorzio ha come finalità la gestione, in forma associata, degli interventi e dei servizi socio-assistenziali di competenza dei Comuni ai sensi e per gli effetti della Legge 328/2000 e della L.R. 1/2004 e successive modifiche ed integrazioni, e ne garantisce l'ottimizzazione secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
2. Il Consorzio esercita le funzioni e gestisce i servizi che con la normativa citata al comma 1, vengono attribuiti ai Comuni, per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, secondo le modalità previste dalle disposizioni regionali in materia.
3. Per garantire le finalità di cui ai commi precedenti il Consorzio, in particolare, interviene per la realizzazione delle seguenti attività socio- assistenziali:
 - a) assistenza sociale territoriale e segretariato sociale;

- b) assistenza economica;
- c) assistenza domiciliare;
- d) assistenza socio-educativa territoriale;
- e) assistenza alla persona disabile ex art. 9 Legge 104/92;
- f) interventi di tutela e assistenza in collaborazione con l'Autorità Giudiziaria;
- g) attività per l'affidamento e l'adozione;
- h) inserimenti in strutture residenziali e diurne;
- i) gestione di servizi residenziali e diurni;
- l) attività amministrative relative all'organizzazione e gestione delle attività formative di base, riqualificazione e formazione permanente per gli operatori dei servizi sociali;
- m) attività per facilitare gli inserimenti in contesti lavorativi di disabili;
- n) attività amministrative relative all'autorizzazione, alla vigilanza e all'accreditamento dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale o semiresidenziale;
- o) interventi svolti d'intesa con Enti ed organismi competenti in altri settori, in particolare nel settore sanitario, previdenziale, giudiziario e penitenziario;
- p) gestione di ogni altra specifica attività assistenziale attribuita o trasferita agli enti locali con legge regionale.

4. Il Consorzio partecipa, d'intesa con Enti ed Organismi interessati, ad iniziative inerenti le politiche abitative, del lavoro e della formazione professionale.

Art. 5 - Servizi aggiuntivi.

1. Il Consorzio può erogare servizi attinenti allo scopo per cui è stato costituito, aggiuntivi rispetto a quelli previsti all'art. 4 in favore degli Enti consorziati, su richiesta degli Enti stessi.

2. I relativi oneri, eventualmente maggiorati di una percentuale per rimborso parziale al Consorzio, sono a carico degli Enti richiedenti.

Art. 5 Bis – Specificazione.

Ai fini del presente Statuto:

- per "componenti" dell'Assemblea si intendono: per i Comuni singoli i rappresentanti legali dei medesimi o assessore/consigliere delegato; per l'Unione dei Comuni del Ciriace e del Basso Canavese e per l'Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone il relativo legale rappresentante o suo delegato che, all'interno dell'Assemblea, ai fini dei quorum strutturale e funzionale, viene comunque computato come n. 1 (uno) componente;
- per "quote" di partecipazione al Consorzio si intendono: per i Comuni le quote in base alle quali partecipano alla gestione del Consorzio e ai relativi oneri finanziari in relazione alla popolazione residente in ogni Comune per quota capitaria; per l'Unione dei Comuni del Ciriace e del Basso Canavese e per l'Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone la quota pari alla somma delle quote dei Comuni, come sopra determinate, che la compongono.

Art. 6 - Durata del Consorzio, recesso, scioglimento, ammissioni di nuovi Enti.

1. La durata del Consorzio, salvo ulteriori proroghe, è di anni venti.

2. Recesso dal Consorzio.

- Il recesso di qualche Ente consorziato prima della scadenza prevista, è comunicato all'Assemblea che ne prende atto, con preavviso di almeno nove mesi rispetto alla scadenza dell'esercizio finanziario ed è efficace dal 1° gennaio dell'anno successivo.

- L'Assemblea del Consorzio approva la modifica dello statuto e della convenzione in seguito al recesso di uno degli enti consorziati.
- L'Ente che recede dal Consorzio non può avanzare pretesa sul patrimonio mobiliare e immobiliare del Consorzio che resta interamente di proprietà del Consorzio stesso con vincolo di destinazione.
- L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso, oltre che per gli impegni pluriennali sugli esercizi futuri, fino ad esaurimento delle relative obbligazioni.
- Il personale che opera prevalentemente nel territorio dell'Ente che recede sarà trasferito dalla dotazione organica del Consorzio alla dotazione organica dell'Ente recedente.
- Per il personale consortile assegnato a servizi a valenza zonale il numero, la tipologia e la destinazione del personale da trasferire verranno definiti con specifico provvedimento dell'Assemblea Consortile, tenendo conto anche della residenza dell'utenza che beneficia della prestazione e dell'esigenza di garantire continuità ed efficacia del servizio.
- Gli utenti residenti nell'ambito territoriale dell'Ente recedente seguiti dai servizi consortili, in caso di recesso, saranno posti in carico all'Ente recedente, anche ai fini della spesa e dei connessi interventi professionali.

3. Scioglimento del Consorzio

- Il Consorzio potrà essere sciolto in qualunque momento nel caso di recesso della maggioranza degli Enti consorziati e qualora, in conseguenza di ciò, l'Assemblea dia atto che i restanti Enti non dispongono delle risorse necessarie alla gestione consortile ovvero ritenga esauriti gli scopi del Consorzio.
- Gli Enti consorziati in caso di scioglimento restano obbligati per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso, oltre che per gli impegni pluriennali assunti sugli esercizi futuri fino ad esaurimento delle relative obbligazioni.
- In caso di scioglimento del Consorzio il patrimonio e le eventuali passività saranno ripartite tra gli Enti consorziati in rapporto alle quote di partecipazione stabilite, nonché in rapporto al tempo di durata dell'adesione al Consorzio.
- Il personale del Consorzio, in caso di scioglimento, sarà trasferito dalla dotazione organica del Consorzio alla dotazione organica dell'Ente nel cui territorio esercita in via prevalente.
- Per il personale consortile assegnato a servizi a valenza zonale il numero, la tipologia e la destinazione del personale da trasferire verranno definiti con specifico provvedimento dell'Assemblea Consortile, tenendo conto anche della residenza dell'utenza che beneficia della prestazione e dell'esigenza di garantire continuità ed efficacia del servizio.
- Gli utenti residenti nell'ambito territoriale dell'Ente recedente seguiti dai servizi consortili, in caso di recesso, saranno posti in carico all'Ente recedente, anche ai fini della spesa e dei connessi interventi professionali.

4. Ammissione di nuovi Enti.

- La richiesta di ammissione deve essere deliberata dall'Organo di indirizzo politico amministrativo dell'Ente richiedente. Deve essere presentata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario ed avrà effetto dall'anno successivo.
- L'ammissione di altri enti al Consorzio è deliberata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti e delle quote.
- Successivamente gli enti consorziati procedono alla sottoscrizione dello statuto e della convenzione modificati.

Art. 7 - Adozione e modifica dello Statuto e della convenzione.

1. Lo Statuto unitamente alla convenzione, è approvato dagli organi di indirizzo politico amministrativo degli enti consorziati a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Le relative modifiche sono deliberate dall'Assemblea Consortile, a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti e delle quote di partecipazione.

TITOLO II - ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 8 - Gli Organi.

1. Sono organi del Consorzio:
 - a) l'Assemblea.
 - b) il Consiglio di Amministrazione
 - c) il Presidente
 - d) il Direttore.

CAPO I

L'ASSEMBLEA

Art. 9 - Composizione.

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli enti consorziati nelle persone del legale rappresentante o dell'Assessore o Consigliere delegato.
2. La delega è conferita per iscritto e comunicata al Presidente dell'Assemblea, ed opera fino a diversa comunicazione.
3. I componenti dell'Assemblea Consortile permangono in carica sino a quando conservano la carica di legali rappresentanti dell'ente consorziato.

Art. 10 - Competenze.

1. L'Assemblea è l'unico organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo del Consorzio ed ha competenza sugli atti fondamentali dell'Ente.
2. In particolare compete all'Assemblea:
 - a) nominare il Presidente dell'Assemblea;
 - b) nominare il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Vice-Presidente del Consiglio di amministrazione;
 - c) pronunciare la decadenza e la revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione nei casi previsti dalla legge;
 - d) nominare il revisore dei conti;
 - e) determinare le indennità spettanti ai componenti dell'Assemblea Consortile e al revisore;
 - f) definire gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consorzio presso Enti, Aziende ed Istituzioni espressamente riservata dalla Legge all'Assemblea Consortile;

- g) approvare le deliberazioni sulla partecipazione del Consorzio ad Enti, Società, Associazioni e Cooperative;
- h) deliberare l'ammissione di altri Enti al Consorzio;
- i) approvare le modifiche dello Statuto e della Convenzione di cui all'art. 7, comma due;
- j) esercitare altresì tutte le funzioni che la legge assegna al Consiglio Comunale, riferite ai Consorzi.

3. L'Assemblea approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione:

- a) gli atti della programmazione e il rendiconto sulla gestione previsti, per gli Enti strumentali degli enti locali in contabilità finanziaria, dalla vigente normativa;
- b) i regolamenti previsti dalle leggi e dallo Statuto;
- c) gli atti di disposizione relativi al patrimonio consortile;
- d) le convenzioni con le Amministrazioni Pubbliche, escluse quelle concernenti atti di ordinaria amministrazione;
- e) i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
- f) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote.

4. L'Assemblea può, in ogni momento, istituire Commissioni permanenti o temporanee, relative a questioni e problematiche di carattere particolare o generale determinandone i poteri, l'oggetto e i limiti temporali dell'attività.

Tali Commissioni saranno, di norma, composte da un numero massimo di cinque componenti dell'Assemblea: uno in rappresentanza dell'Unione dei Comuni del Ciriace e del Basso Canavese, uno in rappresentanza dell'Unione Montana dei Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, tre in rappresentanza degli altri enti consorziati. Ai lavori delle Commissioni possono, inoltre, partecipare il Presidente del Consiglio di Amministrazione (o suo delegato), il Direttore ed il Segretario del Consorzio.

Le Commissioni assembleari espletano indagini conoscitive, di studio e di approfondimento, nonché formulano proposte e si pronunciano con pareri non vincolanti su questioni inerenti il rispettivo settore o ad esse demandate dall'Assemblea.

5. Le deliberazioni indicate nel presente articolo vengono considerate atti fondamentali e vengono trasmesse agli enti consorziati in via telematica, contestualmente alla loro pubblicazione.

Art. 11 - Funzionamento.

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente che ne formula l'ordine del giorno.
2. L'avviso di convocazione con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della seduta è notificato ai componenti dell'assemblea almeno 5 giorni prima della data di convocazione ed è pubblicato all'albo pretorio informatico del Consorzio. La convocazione viene fatta tramite avviso scritto che deve essere recapitato, a mezzo posta o via fax o posta elettronica, ai singoli componenti presso la sede dell'ente di appartenenza.
3. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto.

4. L'Assemblea si riunisce altresì in sessione straordinaria su iniziativa del presidente ovvero su richiesta di almeno 6 (sei) dei componenti o su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione. In tal caso i termini di convocazione di cui al comma 2 sono ridotti a 3 giorni.
5. L'Assemblea si riunisce in via d'urgenza su convocazione del Presidente. In tal caso l'avviso dovrà pervenire, via fax o via mail, almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la seduta.
6. L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento dei componenti che rappresentino almeno la metà delle quote di partecipazione del consorzio nonché dei componenti dell'Assemblea stessa.
7. Le deliberazioni sono validamente adottate se la proposta ottiene il voto favorevole di oltre la metà delle quote di partecipazione rappresentate nella seduta e dei componenti presenti alla seduta stessa, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto. Le deliberazioni sono assunte con votazione a scrutinio palese con le eccezioni di legge.
8. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, salvo quando vengono trattate questioni riguardanti persone che richiedano la tutela del diritto alla riservatezza.
9. Il Presidente dell'Assemblea è eletto, per un quinquennio, dall'Assemblea consortile nel suo seno a scrutinio palese e con voto favorevole di oltre la metà delle quote di partecipazione al Consorzio e dei componenti dell'Assemblea consortile. Le funzioni di Presidente in caso di assenza o impedimento sono assunte dal componente dell'assemblea più anziano di età.
10. Il Presidente dell'Assemblea consortile esercita le seguenti attribuzioni: rappresenta e convoca l'assemblea, stabilisce l'ordine del giorno, presiede le adunanze, firma, congiuntamente al segretario, le deliberazioni e vigila sulla trasmissione delle stesse agli enti consorziati.
11. Nel caso in cui, per mancanza del numero legale, delle quote e dei componenti, sia andata deserta la seduta di prima convocazione l'Assemblea può deliberare in seduta di seconda convocazione, da tenersi in un giorno diverso, sugli stessi argomenti iscritti all'adunanza di prima convocazione, con la presenza di almeno un/terzo delle quote di partecipazione al Consorzio e di n. ~~5 (cinque)~~ **6 (sei)** componenti. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicato il giorno e l'ora della seconda convocazione, con obbligo di comunicazione ai componenti non intervenuti nella seduta di prima convocazione.

Art. 12 - Indennità e rimborso spese.

1. Ai componenti dell'Assemblea del Consorzio, per quanto attiene aspettative, permessi ed indennità, si applicano le norme previste dal D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e dai decreti ministeriali emanati in materia.

CAPO II

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 13 - Composizione e durata in carica.

1. Il Consiglio di amministrazione è eletto per un quinquennio dall'assemblea nella sua prima adunanza ed è formato da 6 (sei) componenti, compresi il Presidente ed il vice Presidente, esterni all'Assemblea.

2. L'elezione del Consiglio di amministrazione avviene a scrutinio palese e con voto favorevole di oltre la metà delle quote di partecipazione al Consorzio e dei componenti dell'Assemblea consortile. Qualora nel corso delle prime due votazioni non si riesca a raggiungere la maggioranza richiesta si procederà ad una terza votazione ove è richiesta la maggioranza semplice delle quote rappresentate nella seduta.

3. I componenti del Consiglio devono possedere i requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nonché specifica competenza tecnica e/o amministrativa in campo socio - assistenziale per studi compiuti e/o per funzioni disimpegnate presso aziende e/o istituzioni sia pubbliche che private, nell'associazionismo e nel volontariato.

La proposta, sottoscritta dai legali rappresentanti portatori di almeno $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{5}$ delle quote di rappresentanza deve contenere i nominativi dei candidati alle cariche di presidente, vice-presidente e di consigliere. La proposta medesima, contenente anche l'indicazione del programma e degli obiettivi da raggiungere, è depositata almeno 5 giorni prima della seduta dell'Assemblea presso la segreteria del Consorzio. Tale documento è corredato da un *curriculum vitae* di ciascuno dei candidati che dovranno dare dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti.

4. I componenti del Consiglio durano in carica fino all'insediamento dei loro successori. I consiglieri che sostituiscono i componenti cessati anticipatamente dalla carica esercitano le loro funzioni fino alla scadenza naturale del consiglio stesso. I componenti del consiglio sono rieleggibili.

5. Si procede all'anticipato rinnovo del Consiglio di amministrazione quando, a seguito di elezioni amministrative, vengano rinnovati i consigli comunali di almeno n. 19 Comuni, computandovi anche i singoli comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni del ciriace e del Basso Canavese e dell'Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone.

Non possono essere nominati consiglieri di amministrazione i consiglieri comunali e gli assessori, anche esterni, degli enti consorziati, coloro che sono in lite con il Consorzio, nonché i titolari, i soci responsabili, gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi del Consorzio, ivi comprese le imprese appaltatrici di forniture di beni e servizi.

6. I componenti del Consiglio che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dall'Assemblea Consortile. Il potere di promuovere la procedura di decadenza del Consigliere di Amministrazione è esercitato dal Presidente dell'Assemblea consortile, su proposta del Presidente del Consiglio di amministrazione, che contesta al Consigliere interessato i motivi per cui si dà inizio alla procedura di decadenza con l'invito a far pervenire le proprie osservazioni entro 10 giorni dalla notifica dell'avviso.

Trascorso tale termine il Presidente dell'Assemblea propone all'Assemblea medesima la decadenza del Consigliere dalla carica. Copia della deliberazione è notificata all'interessato entro 10 giorni dall'adozione dell'atto stesso.

Art. 14 – Revoca.

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere revocato a seguito di presentazione di mozione di sfiducia proposta da almeno 8 (otto) componenti dell'Assemblea e approvata dall'Assemblea con il voto favorevole di oltre la metà delle quote di partecipazione al Consorzio e dei componenti dell'Assemblea stessa.

2. Nella stessa seduta l'Assemblea nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 - Competenze.

1. Il Consiglio di Amministrazione compie, in attuazione degli indirizzi espressi dall'Assemblea, tutti gli atti di amministrazione ed i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa del Consorzio che non siano attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi.
2. Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea:
 - gli atti della programmazione ed il rendiconto sulla gestione previsti, per gli enti strumentali degli enti locali in contabilità finanziaria, dalla vigente normativa;
 - gli altri atti fondamentali di cui all'art.10.
3. Adotta tutti gli atti necessari per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea.
4. Approva i progetti, i programmi esecutivi, il piano esecutivo di gestione e tutti i provvedimenti che comportano spese previste nel bilancio e non attribuiti ad altri organi.
5. Delibera circa le operazioni di ricorso al credito breve, anche mediante l'anticipazione di cassa.
6. Delibera i prelevamenti dal fondo di riserva.
7. Delibera le variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni dell'Assemblea.
8. Approva le linee di indirizzo in materia di gare di appalto.
9. Può deliberare in relazione alle azioni da esperire e sostenere in giudizio in qualsiasi grado, nonché ricorsi amministrativi e giurisdizionali e agli arbitrati.
10. Adotta in via d'urgenza deliberazioni relative a variazioni di bilancio da ratificarsi da parte dell'Assemblea nei 60 giorni successivi a pena di decadenza.
11. Nomina il direttore.
12. Determina le indennità dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
13. Approva il regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi, sulla base delle linee di indirizzo dell'Assemblea consortile.
14. Approva la dotazione organica, i piani triennali di assunzione del personale.
15. Approva gli accordi con l'Azienda Sanitaria di riferimento, per assicurare l'integrazione tra servizi socio-assistenziali e servizi sanitari nonché per assicurare la gestione e il finanziamento delle attività sociali a rilievo sanitario.

Art. 16 - Funzionamento.

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente di sua iniziativa ovvero su richiesta di 4 componenti o del Direttore.

2. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.
3. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e se adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche.
5. I consiglieri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio di amministrazione.
6. Le modalità di convocazione e funzionamento del Consiglio di amministrazione sono stabilite dall'apposito regolamento da approvarsi da parte dello stesso organismo.

Art. 17 - Indennità e rimborso spese.

1. Ai componenti il Consiglio di amministrazione del Consorzio, per quanto attiene aspettative, permessi ed indennità, si applicano le norme previste dal D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e dai decreti ministeriali emanati in materia.

CAPO III IL PRESIDENTE

Art. 18 - Competenze.

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è il Presidente del Consorzio.
2. Il Presidente rappresenta il Consorzio, esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. E' il legale rappresentante dell'Ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali e amministrativi come attore e/o convenuto.
3. Ha funzioni di raccordo fra Assemblea e Consiglio di amministrazione, coordina l'attività di indirizzo espressa dall'Assemblea consortile con quella di governo e di amministrazione del Consiglio di amministrazione ed assicura l'unità delle attività del Consorzio.
4. Sovrintende e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni e sull'andamento degli uffici e dei servizi.
5. Presiede il Consiglio di amministrazione e ne promuove e coordina l'attività; sottoscrive unitamente al Segretario, le deliberazioni del Consiglio di amministrazione.
6. Il Presidente è sostituito nelle sue funzioni, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente. Quando anche quest'ultimo è assente o impedito la presidenza è assunta dal Consigliere più anziano di età.

7. Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha diritto e, se richiesto, obbligo di assistere alle sedute dell'Assemblea. Deve essere sentito da quest'ultima ogni volta che lo richiede.

Art. 19 - Rimozione e sospensione.

1. Il Presidente del Consorzio e i componenti dell'Assemblea consortile e del Consiglio di amministrazione possono essere rimossi e sospesi dalla carica nei casi e nelle forme previste dalla legge.

CAPO IV IL DIRETTORE

Art. 20 - Nomina.

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione a seguito di pubblico concorso nel rispetto delle vigenti norme ovvero, ove non si ritenga di procedere nel modo suddetto, il C. di A. può disporre la copertura del posto di Direttore del Consorzio con contratto a tempo determinato nel rispetto delle vigenti norme, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. In caso di vacanza temporanea, di assenza o di impedimento del direttore le funzioni vicarie vengono affidate ad un funzionario del Consorzio da parte del Consiglio di amministrazione.

Art. 21 - Competenze.

1. Il Direttore è l'organo preposto, con responsabilità manageriale, alla gestione dell'attività del Consorzio. Egli cura il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Assemblea e dal Consiglio di amministrazione secondo principi di efficacia ed efficienza.

2. Il Direttore, in particolare, esegue le deliberazioni degli organi collegiali, formula proposte al consiglio di amministrazione, esprime i pareri tecnici ai sensi del D.Lgs. 267/2000, dirige e coordina il personale, irroga i provvedimenti disciplinari non assegnati dalla legge o dallo statuto ad altri organi, nomina e presiede le commissioni di gara, nonché le commissioni per la selezione del personale, stipula i contratti, adotta i provvedimenti a lui demandati dai Regolamenti dell'Ente. Sottopone al Consiglio di Amministrazione la proposta dei documenti programmatici, di bilancio e di rendiconto. Adotta i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e funzionalità dei servizi del Consorzio e in ogni caso quelli di competenza della dirigenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

3. Interviene alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea senza diritto di voto.

4. Esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

TITOLO III IL REVISORE

Art. 22 - Nomina e revoca.

1. La revisione economico-finanziaria del Consorzio è affidata ad un revisore scelto con le modalità previste dalla legge tra i soggetti aventi i necessari requisiti.
2. Il Revisore dura in carica tre anni.
3. Il Revisore è revocabile solo per inadempienza e cessa dall'incarico per scadenza del mandato, dimissioni volontarie, impossibilità derivante da qualsiasi causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo superiore a mesi due.
4. Si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità e ineleggibilità di cui al D.Lgs. 267/2000 e del Codice Civile.

Art. 23 - Competenze.

1. L'attività ed il funzionamento dell'organo di revisione sono disciplinate dalla legge.
2. Il Revisore, nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione dell'ente, ha diritto di accesso agli atti e documenti del Consorzio ed ai relativi uffici e può partecipare alle sedute dell'assemblea e, ove richiesto, del Consiglio di amministrazione.
3. Il Revisore collabora con l'Assemblea consortile fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e consuntive di efficienza ed efficacia dell'attività del consorzio nel perseguire gli scopi consortili.

TITOLO IV STRUTTURE ED UFFICI

Art. 24 - Ordinamento degli uffici

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale è disciplinato dalla legge e dai contratti collettivi nazionali per il personale degli enti locali.
2. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali il Consorzio può avvalersi anche del personale degli uffici degli enti consorziati e/o convenzionati, previo consenso delle amministrazioni interessate, mediante incarico.
3. A tutto il personale dipendente, ivi compreso il Direttore, è inibita la possibilità di esercitare altro impiego o professione, nonché ogni altro incarico, senza essere a ciò espressamente autorizzato secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
4. Il Direttore e il personale del Consorzio sono soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile prevista e disciplinata per i dipendenti degli Enti Locali.
5. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato.

Art. 25 - Il Segretario

1. Il Segretario del Consorzio, nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente è scelto tra persone in possesso di diploma di laurea ad indirizzo giuridico e/o economico di comprovata esperienza amministrativa almeno quinquennale in qualità dirigenziale, o in funzione di segretario comunale, o nell'area direttiva presso pubbliche amministrazioni.
2. Il Segretario partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione e redige i verbali.
3. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente e ogni altra funzione che gli è attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
4. In caso di impedimento le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal Direttore del Consorzio.

TITOLO V CONTABILITA' E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 26 - Principi generali.

1. Il Consorzio esplica la sua attività con autonomia gestionale, finanziaria e patrimoniale, sulla base dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione.
2. Si applicano al Consorzio le norme dettate dal D.Lgs. 267/2000 sull'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali.
3. Il Regolamento di contabilità stabilisce le modalità, i tempi ed i modi della gestione economico finanziaria del Consorzio.
4. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, al fine di consentire il controllo economico sulla gestione e sull'efficacia dell'azione del Consorzio, i documenti contabili sono redatti in modo da consentire una lettura per programmi, servizi-interventi ed obiettivi.

Art. 27 - Bilancio di previsione finanziario.

1. Il bilancio di previsione finanziario è lo strumento dell'azione politico-amministrativa del Consorzio, redatto secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 28 - Informazione.

1. Il Consorzio assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza del bilancio di previsione finanziario, nei suoi contenuti caratteristici e significativi, nonché degli allegati.

Art. 29 - Controllo di gestione.

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa, il consorzio applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.

2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi sostenuti e la qualità e quantità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione del consorzio, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

Art. 30 - Patrimonio.

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dai beni immobili eventualmente trasferiti dagli enti consorziati, nonché dai beni acquisiti dal consorzio stesso nell'esercizio della sua attività. Il Consorzio ha la piena disponibilità del patrimonio secondo il regime della proprietà privata, fermo restando il disposto di cui all'art.830, secondo comma, del Codice Civile.

2. I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme vigenti.

3. Gli enti consorziati possono concedere al Consorzio in uso e/o in comodato beni mobili ed immobili sulla base di apposito provvedimento.

4. Il Consorzio non può realizzare utili a carico degli Enti Consorziati; gli eventuali avanzi di amministrazione dovranno essere applicati al Bilancio del Consorzio nelle forme e per le finalità previste dalla vigente normativa.

Art. 31 - Mezzi finanziari.

1. Il Consorzio provvede al conseguimento degli scopi statutari mediante i trasferimenti annuali degli enti consorziati, proporzionali alle quote di partecipazione, i contributi ed i trasferimenti statali, regionali e di altri enti pubblici ed altre entrate quali le rendite patrimoniali, l'accensione di prestiti, quote di partecipazione degli utenti, altri proventi od erogazioni disposti a qualsiasi titolo a favore del Consorzio.

Art. 32 - Trasferimenti e quote di partecipazione degli enti consorziati.

1. I trasferimenti annuali degli enti consorziati, proporzionali alle quote di partecipazione, stabilite in convenzione, sono determinati in sede di approvazione del bilancio di previsione finanziario.

2. I trasferimenti degli enti consorziati sono improrogabilmente versati alla tesoreria del Consorzio con le seguenti modalità:

- il 50% sulla base del bilancio preventivo, entro il mese di febbraio;
- ulteriore 40% sempre sulla base del bilancio preventivo, entro il 31 luglio;
- il saldo entro il 31 dicembre.

3. In caso di ingiustificato ritardo nei versamenti sono applicati gli interessi di mora nella misura stabilita dall'art. 1224 del codice civile.

Art. 33 - Servizio di tesoreria.

1. Il servizio di tesoreria è affidato ad un istituto di credito abilitato a svolgere tale attività in conformità alla legge.
2. L'oggetto del servizio di tesoreria, le modalità di affidamento, i relativi adempimenti e responsabilità, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 34 - Convenzioni e contratti.

1. Il Consorzio può stipulare apposite convenzioni per l'affidamento della gestione delle attività o servizi socio assistenziali in conformità a quanto stabilito dalla normativa regionale.
2. Mediante apposito regolamento sono disciplinati gli appalti di lavori, le forniture di beni e servizi, le vendite, gli acquisti, le permuta, le locazioni.
3. Nel regolamento di cui al comma 2 sono determinate la natura, il limite massimo di valore e le modalità di esecuzione delle spese che possono essere sostenute in economia.
4. Il Consorzio può, altresì, stipulare convenzioni con altri Enti Gestori Istituzionali, operanti in ambiti territoriali contigui, per la realizzazione di prestazioni e/o di progetti integrati.
5. Il Consorzio può stipulare apposite convenzioni con la locale Azienda Sanitaria Locale e/o con gli altri Enti Gestori Istituzionali operanti in ambiti territoriali contigui, per la realizzazione degli interventi inerenti l'area dell'integrazione socio-sanitaria.

TITOLO VI RESPONSABILITA' E CONTROLLI

Art. 35 - Controllo e vigilanza.

1. Al Consorzio si applicano le disposizioni sul controllo e sulla vigilanza previste dal D. Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Art. 36 - Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

1. Le deliberazioni sono pubblicate all'Albo pretorio informatico del Consorzio secondo la normativa vigente.
2. Ai fini dell'esecutività delle deliberazioni si applicano le disposizioni previste dall'art. 134 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i..

TITOLO VII PARTECIPAZIONE

Art. 37 - Partecipazione, informazione e diritto di accesso.

1. Al Consorzio si applicano le disposizioni in materia di partecipazione previste dalle leggi 241/1990 e 267/2000 e s.m.i..

2. Il Consorzio promuove la conoscenza e la fruizione dei servizi socio assistenziali previsti dalla normativa regionale attraverso un'adeguata informazione ai cittadini sull'offerta dei servizi stessi.

3. Gli atti degli organi dell'ente per i quali la legge, lo statuto o altre norme prevedano la pubblicazione, vengono resi noti e leggibili sull'albo Pretorio informatico inserito nel proprio sito.

4. Al fine di assicurare trasparenza e imparzialità dell'attività amministrativa del Consorzio é riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto d'accesso ai documenti amministrativi del consorzio, secondo le modalità stabilite dalla legge 241/90 e ss.mm.ii. e dalla legge 445/2000 e ss.mm.ii.

Apposito regolamento stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti del consorzio e di intervento nei procedimenti amministrativi posti in essere dall'ente.

Il regolamento individua il funzionario responsabile del procedimento, disciplina le modalità dell'intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l'amministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.

5. Il Consorzio cura ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti in ordine al funzionamento, gradimento e distribuzione del servizio sul territorio e predispone materiale informativo per illustrare ai cittadini i dati essenziali del Consorzio e le modalità per la migliore fruizione dei servizi.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 38 - Funzione normativa.

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento del consorzio. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell'ente.

2. La potestà regolamentare viene esercitata, nel rispetto delle leggi, della convenzione e dello statuto, nelle materie di competenza e per la gestione dei servizi che costituiscono il fine del Consorzio.

3. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 39 - Disposizioni finali.

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in quanto compatibili, e i principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. In assenza di specifiche disposizioni regolamentari si applicano, in quanto compatibili, quelle del Comune sede del Consorzio.

**CONVENZIONE DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI CONSEGUENTE
ALL'ADESIONE AL CONSORZIO DELL'UNIONE MONTANA DI
COMUNI DELLE VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE
– LIMITATAMENTE AD ALCUNI COMUNI – NONCHE' DEI
COMUNI DI VIU', LEMIE, USSEGLIO E GROSCAVALLO.**

L'anno duemilasedici il giorno del mese di presso la
sede del Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali – di
seguito CIS - tra i signori:

- 1) Sig. Colombatto Sergio – Presidente dell'Unione dei Comuni del
Ciriace e del Basso Canavese (Deliberazione n.del.....)
- 2) Sig. ra Assalto Ernestina – Presidente dell'Unione Montana di Comuni
delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone (Deliberazione n.
.....del.....)
- 3) Sig. Drovetti Giovanni – Sindaco del Comune di Barbania
(Deliberazione n.del.....)
- 4) Sig. Gambino Claudio – Sindaco del Comune di Borgaro T.se
(Deliberazione n.del.....)
- 5) Sig. Baracco Luca – Sindaco del Comune di Caselle T.se (Deliberazione
n.del.....)
- 6) Sig. Casale Luca – Sindaco del Comune di Fiano (Deliberazione n.
.....del.....)
- 7) Sig. Perino Andrea – Sindaco del Comune di Front (Deliberazione n.

.....del.....)

8) Sig.ra Cerutti Dafarra Maria Cristina – Sindaco del Comune di Groscavallo (Deliberazione n.del.....)

9) Sig. Spingore Lorenzo – Sindaco del Comune di Grosso (Deliberazione n.del.....)

10) Sig. Lisa Giacomo – Sindaco del Comune di Lemie (Deliberazione n.del.....)

11) Sig. Giacoletto Maurizio – Sindaco del Comune di Levone (Deliberazione n.del.....)

12) Sig. Turinetti Tommaso – Sindaco del Comune di Mathi (Deliberazione n.del.....)

13) Sig. Bertetto Fabrizio – Sindaco del Comune di Rocca C.se (Deliberazione n.del.....)

14) Sig. Fiorio Alessandro – Sindaco del Comune di Vauda C.se (Deliberazione n.del.....)

15) Sig. Ferrero Roberto – Sindaco del Comune di Villanova C.se (Deliberazione n.del.....)

16) Sig. Grosso Pier Mario – Sindaco del Comune di Usseglio (Deliberazione n.del.....)

17) Sig.ra Majrano Daniela – Sindaco del Comune di Viù (Deliberazione n.del.....)

premesse

- che con deliberazione dell'Assemblea del CIS n. 30 del 27/10/2016 si è provveduto a proporre la proroga della durata del Consorzio di ulteriori venti anni e pertanto all'approvazione delle conseguenti modifiche allo Statuto Consortile e alla Convenzione.

Visto l'art. 7 del vigente Statuto Consortile; fra i sopracitati Enti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1) - Oggetto

1. La convenzione istitutiva del Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio – assistenziali, risulta, pertanto definita e modificata come in appresso.
2. Tra l'Unione dei Comuni del Ciriace e del Basso Canavese, l'Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone (limitatamente ai Comuni di Ala di Stura, Balangero, Balme, Cafasse, Cantoira, Ceres, Chialamberto, Coassolo T.se, Corio, Germagnano, Lanzo T.se, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Pessinetto, Traves, Vallo T.se, Varisella), ed i Comuni di Barbania, Front, Levone, Rocca Canavese, Vauda Canavese, Mathi, Grosso, Villanova Canavese, Fiano, Caselle Torinese, Borgaro Torinese, Viù, Lemie, Usseglio e Groscavallo, viene confermata la volontà di esercitare in forma associata le funzioni e gestire i servizi socio-assistenziali, mediante il Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio – Assistenziali (CIS) nell'ambito territoriale dei suddetti enti.
3. Il Consorzio è ente strumentale degli Enti Locali dotato di personalità giuridica deputato alla gestione di servizi sociali e all'esercizio di funzioni al quale si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.

Art. 2) - Fini.

1. Il Consorzio ha come finalità la gestione, in forma associata, degli

interventi e dei servizi socio-assistenziali di competenza dei Comuni ai sensi e per gli effetti della Legge 328/2000 e della L.R. 1/2004 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, e ne garantisce l'ottimizzazione secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

2. Il Consorzio esercita le funzioni e gestisce i servizi che, con la normativa citata al comma 1, vengono attribuiti ai Comuni per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, secondo le modalità previste dalle disposizioni regionali in materia.

3. Per garantire le finalità di cui ai commi precedenti il Consorzio, in particolare, interviene per la realizzazione delle seguenti attività socio-assistenziali:

- a) assistenza sociale territoriale e segretariato sociale;
- b) assistenza economica;
- c) assistenza domiciliare;
- d) assistenza socio-educativa territoriale;
- e) assistenza alla persona disabile ex art. 9 Legge 104/92;
- f) interventi di tutela e assistenza in collaborazione con l'autorità giudiziaria;
- g) attività per l'affidamento e l'adozione;
- h) inserimenti in strutture residenziali e diurne;
- i) gestione di servizi residenziali e diurni;
- l) attività amministrative relative all'organizzazione e gestione delle attività formative di base, riqualificazione e formazione permanente per gli operatori dei servizi sociali;
- m) attività per facilitare gli inserimenti in contesti lavorativi di disabili;

n) attività amministrative relative all'autorizzazione, alla vigilanza e all'accreditamento dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale o semiresidenziale;

o) interventi svolti d'intesa con Enti ed organismi competenti in altri settori, in particolare nel settore sanitario, previdenziale, giudiziario e penitenziario;

p) gestione di ogni altra specifica attività assistenziale attribuita o trasferita agli enti locali con legge regionale.

4. Il Consorzio partecipa, d'intesa con Enti ed Organismi interessati, ad iniziative inerenti le politiche abitative, del lavoro e della formazione professionale.

Art. 3) - Durata del consorzio, recesso, scioglimento, ammissione di nuovi enti.

1. La durata del Consorzio, salvo ulteriori proroghe, è di anni venti, con decorrenza 01/01/2017 fino alla data del 31/12/2036.

2. Recesso dal Consorzio.

- Il recesso di qualche Ente consorziato prima della scadenza prevista, è comunicato all'Assemblea che ne prende atto, con preavviso di almeno nove mesi rispetto alla scadenza dell'esercizio finanziario ed è efficace dal 1° gennaio dell'anno successivo.

- L'Assemblea del Consorzio approva la modifica dello Statuto e della convenzione in seguito al recesso di uno degli enti consorziati.

- L'Ente che recede dal Consorzio non può avanzare pretesa sul patrimonio mobiliare e immobiliare del Consorzio che resta interamente di proprietà del Consorzio stesso con vincolo di destinazione.

- L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso oltre che per gli impegni pluriennali sugli esercizi futuri fino ad esaurimento delle relative obbligazioni.
- Il personale che opera prevalentemente nel territorio dell'Ente che recede sarà trasferito dalla dotazione organica del consorzio alla dotazione organica dell'Ente recedente.
- Per il personale consortile assegnato a servizi a valenza zonale il numero, la tipologia e la destinazione del personale da trasferire verranno definiti con specifico provvedimento dell'Assemblea Consortile, tenendo conto anche della residenza dell'utenza che beneficia della prestazione e dell'esigenza di garantire continuità ed efficacia del servizio.
- Gli utenti residenti nell'ambito territoriale dell'Ente recedente seguiti dai servizi consortili, in caso di recesso, saranno posti in carico all'ente recedente, anche ai fini della spesa e dei connessi interventi professionali.

3. Scioglimento del Consorzio.

- Il Consorzio potrà venire sciolto in qualunque momento nel caso di recesso della maggioranza degli Enti consorziati e qualora, in conseguenza di ciò, l'Assemblea dia atto che i restanti Enti non dispongono delle risorse necessarie alla gestione consortile ovvero ritenga esauriti gli scopi del consorzio.
- Gli Enti consorziati in caso di scioglimento restano obbligati per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso, oltre che per gli impegni pluriennali assunti sugli esercizi futuri fino ad esaurimento delle relative obbligazioni.
- In caso di scioglimento del Consorzio il patrimonio e le eventuali

passività saranno ripartite tra gli Enti consorziati in rapporto alle quote di partecipazioni stabilite, nonché in rapporto al tempo di durata dell'adesione al Consorzio.

- Il personale del consorzio, in caso di scioglimento, sarà trasferito dalla dotazione organica del consorzio alla dotazione organica dell'Ente nel cui territorio esercita in via prevalente.

- Per il personale consortile assegnato a servizi a valenza zonale il numero, la tipologia e la destinazione del personale da trasferire verranno definiti con specifico provvedimento dell'Assemblea Consortile, tenendo conto anche della residenza dell'utenza che beneficia della prestazione e dell'esigenza di garantire continuità ed efficacia del servizio.

- Gli utenti residenti nell'ambito territoriale dell'Ente recedente seguiti dai servizi consortili, in caso di recesso, saranno posti in carico all'ente recedente, anche ai fini della spesa e dei connessi interventi professionali.

4. Ammissione di nuovi enti.

- La richiesta di ammissione deve essere deliberata dall'Organo di indirizzo politico amministrativo dell'ente richiedente. Deve essere presentata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario ed avrà effetto dall'anno successivo.

- L'ammissione di altri enti al Consorzio è deliberata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti e delle quote.

- Successivamente gli enti consorziati procedono alla sottoscrizione dello Statuto e della convenzione modificati.

Art. 4) - Trasferimenti e quote di partecipazione.

1. I trasferimenti annuali degli enti consorziati, proporzionati alle quote di

partecipazione, sono determinati in sede di approvazione del bilancio di previsione e sono versati secondo le modalità previste dall'art. 32 dello Statuto.

2. Gli enti consorziati partecipano alla gestione consortile ed ai relativi oneri finanziari in base alla popolazione residente in ogni comune per quota capitaria. La quota verrà aggiornata annualmente in base alla popolazione residente al 30 settembre dell'anno precedente.

3. All'atto della firma della presente convenzione ogni ente stipulante partecipa al Consorzio secondo le quote di cui alla seguente tabella determinata sulla base dei parametri di cui al punto precedente e i cui dati riportati sono stati rilevati al 30/09/2016:

| ENTI CONSORZIATI | POPOLAZIONE RESIDENTE AL 30/09/2016 | TOTALE IN MILLESIMI ANNO 2017 |
|---|---|----------------------------------|
| Unione del Ciriace | | |
| Unione Comunità Montana Valli di Lanzo | | |
| Caselle Torinese | | |
| Borgaro Torinese | | |
| Mathi | | |
| Fiano | | |
| Rocca Canavese | | |
| Front Canavese | | |
| Barbania | | |
| Vauda Canavese | | |
| Villanova Canavese | | |
| Viù | | |
| Grosso Canavese | | |
| Levone | | |

| | | |
|--------------------|--|--------------|
| Groscavallo | | |
| Usseglio | | |
| Lemie | | |
| TOTALE | | 1.000 |

La suddetta tabella, variata annualmente in funzione della variazione accertata della popolazione residente, verrà comunicata alla prima assemblea dell'anno di riferimento.

Art. 5) - Trasmissione atti agli enti consorziati.

1. Agli effetti dell'art. 31, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. si considerano atti fondamentali gli atti dell'Assemblea indicati nell'art. 10 dello Statuto.
2. Gli atti di cui sopra sono trasmessi a tutti gli enti consorziati anche in via telematica contestualmente alla loro pubblicazione.

Art. 6) - Informazione.

1. Il Consorzio assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza del bilancio annuale nei suoi contenuti caratteristici e significativi, nonché degli allegati.
2. Il Consorzio promuove la conoscenza e la fruizione dei servizi socio assistenziali previsti dalla normativa regionale attraverso un'adeguata informazione ai cittadini sull'offerta dei servizi stessi.

Art. 7) - Garanzie.

1. Ai sensi delle disposizioni vigenti gli organi del Consorzio, a prescindere dalle quote di partecipazione, debbono assicurare che la gestione dei servizi agli utenti avvenga imparzialmente, con pari tutela e salvaguardia degli enti consorziati.
2. Gli enti consorziati sono obbligati a rispettare e ad adeguarsi alle

deliberazioni degli organi consortili, ivi compresi i piani ed i programmi che il Consorzio adotta in conformità alla vigente legislazione nazionale e regionale.

3. Si conviene che ciascun ente facente parte del Consorzio, con le modalità fissate dalle sue norme statutarie, ha diritto di sottoporre direttamente al consiglio di amministrazione proposte e problematiche attinenti l'attività dello strumento associativo.

4. La risposta o le risoluzioni conseguenti dovranno pervenire all'ente il più presto possibile e comunque entro il termine di giorni sessanta dalla data di ricevimento della proposta o della richiesta.

Art. 8) - Partecipazione, informazione e diritto di accesso.

1. Al Consorzio si applicano le disposizioni in materia di partecipazione previste dalle leggi 241/90 e 267/2000 e ss.mm.ii. nonché dall'art. 40 dello Statuto.

Art. 9) - Cessazione del Consorzio.

1. Nel caso si addivenisse allo scioglimento del Consorzio ai sensi del precedente art. 3 si provvederà alla liquidazione del Consorzio e alla devoluzione dei beni secondo quanto definito dall'Assemblea Consortile e tendendo conto di quanto previsto in merito dal Codice Civile in materia di associazioni.

Art. 10)- Risoluzione controversie.

1. Le parti convengono che eventuali conflitti che potessero sorgere fra gli enti associati, ovvero, tra gli stessi ed il Consorzio, in ordine all'attività concernente i servizi oggetto del Consorzio, nonché in tema di interpretazione della presente convenzione e dello Statuto, saranno di

competenza esclusiva del Tribunale di Ivrea. E' pertanto esclusa la clausola arbitrale.

I componenti approvano il nuovo Statuto che, previa vidimazione, viene allegato sotto la lettera a).

Unione dei Comuni del Ciriace e del Basso Canavese

Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone

Comune di Barbania

Comune di Borgaro T.se

Comune di Caselle T.se

Comune di Fiano

Comune di Front

Comune di Groscavallo

Comune di Grosso

Comune di Lemie

Comune di Levone

Comune di Mathi

Comune di Rocca C.se

Comune di Vauda C.se

Comune di Villanova C.se

Comune di Usseglio

Comune di Viù

Allegato A) Statuto Consortile.

P:\Area Amministrativa SC\Segreteria\Statuto\2016\CONVENZIONE 2016 x deliberazione.doc